

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

---

### COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 Agosto 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DEL CALCIATORE MERLI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.2007 SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merli Marco e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL CALCIATORE LEMMI JONATHAN AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lemmi Jonathan e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DEL CALCIATORE FANTONI JACOPO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fantoni Jacopo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4. RICORSO DELLA POL. CASALE MACCABEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALE MACCABEI/CAMPOLI M.T. DEL 31.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.7 del 19.7.2007).

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Casale Maccabei di San Leucio del Sanno (Benevento), e, per l'effetto, riduce l'inibizione inflitta al Presidente Iannace Nascenzio a tutto il 31.08.2007.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo, Cherubini Dr. Giorgio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 5. RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E ALL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Captano Ezio e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DELL'ASD. US CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA CAVESE 1919/FONTE NUOVA DEL 3.6.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 117 del 28.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cavese 1919 di Cave (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. **RICORSO DELL’A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.2008, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 21.6.2007)

La C.G.F. dichiara irricevibile, per tardività, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Loanesi S. Francesco di Loano (Savona) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

8. **RICORSO DELL’A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARA DEL 2.6.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del 12.7.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. San Paolo Ostiense di Roma e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma l’8 agosto 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete